



Decisione n. 10/23

R.G. T.F. n. 08/2023

R.G. P.F. n. 07/2023

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 20 settembre 2023, così composto:

Avv. Fabio Iudica – Presidente e relatore

Avv. Gianpiero Orsino – Componente

Avv. Stefano Feltrin – Componente

si è riunito per decidere in ordine al deferimento nei confronti del signor:

ALESSANDRO BIASATTI (tess. n. FE021340- Runcard RR185978)

- per aver falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazioni FIDAL in spregio alle normative federali ed ai principi ordinari e di diritto sportivo;

- per aver partecipato alle seguenti manifestazioni senza regolare certificazione medica:

- Venice Night Trail del 9 aprile 2022
- Jesolo Moonlight Trail dell'11 giugno 2022
- Cansiglio Run- Giro podistico Piana del Cansiglio del 20 giugno 2022
- Trial del Cinghiale Palazzolo sul Senio del 3 novembre 2022
- Trieste Urban Ecomarathon dell'8 gennaio 2023

- per aver ingannato il Presidente della società Mostrorun A.S.D Patriarca, signora Delia Gori, tutti gli organizzatori delle citate manifestazioni e la FIDAL cui lo stesso è tesserato, creando un gravissimo danno potenziale alla salute delle persone e un danno all'immagine della Federazione di tutti i suoi affiliati;

- per avere diffamato la Presidente signora Delia Gori.

Violazioni: art. 6 Statuto federale; art. 1, 2, 13, R.G FIDAL; art. 2 c.1, 2, 3 R.G. FIDAL; art. 10 Codice di Comportamento Sportivo CONI.

Aggravanti contestate: art. 9 lett. d,) e), k) R.G. FIDAL.

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il procedimento in esame per i fatti sopra descritti ha inizio dalla segnalazione del signor Federico Patriarca, Presidente della Mostrorun A.S.D., via p.e.c., il 7 marzo 2023, all'Ufficio della Procura Federale, con cui sono stati evidenziati gravissimi fatti riguardanti la falsificazione e la produzione di documentazione medica da parte del tesserato signor Alessandro Biasatti.



In particolare, il 20 gennaio 2023 la signora Delia Gori, presidente del “Gruppo Sportivo FIASP *Domenica in forma*”, ha inviato un’e-mail con oggetto “*Chiarimenti perplessità*” all’associazione sportiva dilettantistica Mostrorun A.S.D.. La Gori ha allegato copia della tessera F.I.D.A.L. n. FE021340 intestata al Biasatti e rilasciata dalla già menzionata società il 4 gennaio 2023, in occasione dell’organizzazione dell’evento “*Venice Night Trail*”. Oltre alla tessera del Biasatti, la Gori ha inviato copia del certificato medico agonistico fornito dal predetto, quale atto dovuto per l’iscrizione alla gara sportiva “*Venice Night Trail*” in programma l’1 aprile 2023.

In particolare, la Gori si è attivata dopo aver notato una diversità di caratteri dattilografici sull’anno di rilascio del certificato medico del Biasatti, induttiva di una potenziale “correzione” dell’anno di scadenza dello stesso.

La Gori ha richiesto all’associazione sportiva dilettantistica Mostrorun A.S.D. di verificare la regolarità delle date riportate sul predetto certificato medico del Biasatti, rilasciato il 10 maggio 2022, a firma del Dottor Luca Mascitelli della struttura Domus Medica Group S.r.l– Poliambulatorio Specialistico e Medicina dello Sport di Feletto U - Tavagnacco (UD) - (di seguito solo Domus Medica), necessario ai fini del tesseramento e al conseguente rilascio della tessera F.I.D.A.L. (tessera n. FE021340 rilasciata al signor Biasatti dalla Mostrorun A.S.D. il 4 gennaio 2023).

Non ottenendo alcun riscontro da parte della Mostrorun A.S.D., la Gori ha inviato alla predetta società ulteriore comunicazione dello stesso contenuto il 24 febbraio 2023 e infine il 28 febbraio 2023.

A seguito dell’ultima segnalazione, il signor Patriarca, Presidente della Mostrorun A.S.D., ha attivato le adeguate verifiche al fine di accertare l’eventuale contraffazione del certificato medico prodotto dal Biasatti.

Nell’audizione resa il 24 aprile 2023 davanti al Procuratore Federale, il signor Patriarca ha riferito di aver contattato la struttura Domus Medica per richiedere informazioni circa il certificato medico del Biasatti: “ ... *mi hanno detto che dal 2019 l’atleta Biasatti non si faceva vedere presso il centro*” (Cfr. verbale audizione Patriarca 24 aprile 2023, pag. 3).

Nella stessa circostanza, il Patriarca ha affermato di aver appreso dalla struttura medica che era stata formalizzata una denuncia ai Carabinieri in merito a questa circostanza.

Nell’audizione del 24 aprile 2023, il Patriarca ha spiegato nel dettaglio la condotta del Biasatti: “*A gennaio Biasatti ci ha dato il certificato; a febbraio ce ne ha dato uno nuovo, dicendoci che quello di gennaio aveva dei problemi di validazione. Non ero a conoscenza dei trascorsi con la Sig.ra Gori. Successivamente lui non si è più presentato. Formalmente per noi era in regola, ma non lo era prima*”



di gennaio”. “Non ho più avuto notizie dal Sig. Biasatti. Già dalla presentazione del secondo certificato, non abbiamo più avuto informazioni su di lui.” (Cfr. verbale audizione Patriarca 24 aprile 2023, pag. 3).

Il 22 marzo 2023, il signor Patriarca, in qualità di Presidente della Mostrorun A.S.D., ha inviato al Biasatti, tramite raccomandata A/R, diffida ad iscriversi a gare e/o eventi con i colori sociali della Mostrorun A.S.D..

Nella diffida è stata contestata al Biasatti l’alterazione del certificato medico del 10 maggio 2022, in quanto l’ultima visita medica effettuata dallo stesso presso la struttura Domus Medica è risultata essere avvenuta il 10 maggio 2019.

Il 24 aprile 2023, la signora Gori si è sottoposta ad audizione davanti al Procuratore Federale. La stessa ha dettagliato ancor meglio le circostanze di fatto riguardanti il certificato medico del Biasatti¹. La Gori ha riferito, nel corso dell’audizione, di aver contattato la struttura medica che aveva rilasciato il certificato del Biasatti (n.d.r. Domus Medica) “... l’A.D. mi ha riferito che era dal 2019 che non vedevano il Biasatti. Mi ha detto che il giorno successivo sarebbe andato dai carabinieri per sporgere denuncia. Io ho chiesto di aspettare per vedere se si poteva risolvere la situazione; lui mi ha detto “O mi dà il numero della persona, o gli dice di mettersi urgentemente in contatto con me” (Cfr. verbale audizione Gori 24 aprile 2023, pag. 1).

In particolare, la Gori ha ricevuto il 3 marzo 2023 una comunicazione via e-mail da parte del signor Michele Vizzutti, Legale Rappresentante della Domus Medica, con cui quest’ultimo ha riportato gli esiti della verifica effettuata sul certificato medico del Biasatti²

¹ “... Un giorno a gennaio, sistemando, ho visto che Biasatti aveva un certificato 2019 e poi uno 2022. Tutti gli altri atleti hanno date e strutture diverse, mentre il Biasatti nei certificati medici aveva stessa struttura, stessa data di rilascio, stessa data di scadenza con l’anno modificato. Quando mi muovo voglio essere sicura, pertanto ho guardato il timbro, e ho notato che era nella stessa linea di quello precedente, idem per la firma del medico. Ho chiesto conferma anche a mio marito. Ricontrollando ho visto sul certificato una macchietta nera, e ho visto che le due cifre finali sono differenti. Ho rilevato che c’era qualcosa che non andava. L’ho fatto vedere anche ad una mia amica avvocato, che ha detto che secondo lei erano identici” (Cfr. verbale audizione Gori 24 aprile 2023 pag. 1).

² “... abbiamo verificato la validità e la correttezza del certificato agonistico presentatovi dal Sig. Biasatti Alessandro e rilasciato da Domus Medica Group. Con la presente siamo a comunicare che l’idoneità non è valida in quanto il Sig. Biasatti Alessandro non risulta essersi presentato in tale data (n.d.r. 10 maggio 2022) per effettuare la visita medico sportiva né risultano ricevute di pagamento; di conseguenza il certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica non è mai stato rilasciato dalla Scrivente. Vi informiamo inoltre che abbiamo diffidato il Sig. Biasatti dall’utilizzo di tale certificato”. (Cfr. comunicazione via e-mail del 3 marzo 2023).





Inoltre, la Gori ha riferito, altresì, di essere stata diffamata dal Biasatti, attraverso messaggi inviati dallo stesso in data 11 febbraio 2023 in un gruppo *Whatsapp* denominato “CORIDORS SCJARS”, in cui la medesima non era inserita, e in cui vi erano persone non appartenenti al gruppo sportivo.

Quest’ultima si è sentita offesa dal comportamento del Biasatti che - a suo dire - nel gruppo *WhatsApp* “... ha raccontato a tutte le persone presenti nella chat, anche persone che non conosco, che io l’ho denunciato. Mi impegno a trasmettere gli screen. Mi ha diffamato, ha detto che io voglio fargli dei dispetti” (Cfr. verbale audizione Gori 24 aprile 2023, pag. 1). La Gori ha prodotto, mediante comunicazione via e-mail, trasmessa alla Procura Federale il 24 aprile 2023, gli *screenshot* dei messaggi scritti dal Biasatti. Il Biasatti scrive un lungo messaggio di testo in cui emergono dichiarazioni denigratorie e diffamatorie nei confronti della Gori³.

La Gori ha, pertanto, incaricato il proprio legale di fiducia di formulare una diffida stragiudiziale per diffamazione nei confronti del Biasatti al fine di ottenere una rettifica. Nella diffida inviata dal legale della Gori era indicato un termine (il 22 aprile 2023) entro cui il Biasatti avrebbe dovuto compiere tale rettifica.

In particolare, il legale ha intimato al Biasatti di smentire nel gruppo *WhatsApp* “CORIDORS SCJARS” quanto da lui sostenuto in ordine alla presunta condotta della Gori, non corrispondente al vero, e di formulare sempre nello stesso gruppo *WhatsApp* le proprie scuse nei confronti della predetta, in ordine alle presunte maldicenze, attribuite alla stessa, poiché inesistenti e infondate.

La rettifica del Biasatti non è mai avvenuta in quanto questi non ha nemmeno ritirato la raccomandata. (Cfr. diffida stragiudiziale per diffamazione Gori/Biasatti 5 aprile 2023).

³ “Buongiorno a tutti, con molto dispiacere mi sento in dovere di scrivere queste righe: Martedì 7 Febbraio Delia Gori mi scrive un messaggio dicendomi che gli organizzatori del Montello hanno richiesto a lei una verifica del certificato medico agonistico a me intestato perché riscontrate delle difformità e che lei aveva inviato lo stesso certificato alla Domus Medica per le verifiche. Ho telefonato immediatamente agli organizzatori del Montello per capire cosa stesse succedendo, citando il messaggio di Delia. Gli stessi organizzatori mi rispondono che loro non sanno niente e che non hanno mai richiesto nessuna verifica perché risulta tutto conforme. Scrivo allora alla Delia per avere spiegazioni ed emerge che quanto sopra era una BALLA e che lei aveva richiesto senza nessun motivo e senza nessuna autorizzazione una verifica del certificato alla Domus denunciandomi alla stessa come falsificatore. Alla fine di queste righe allegherò i messaggi tra me e Delia. Il risultato di questo ultimo dispetto fatto con assoluta cattiveria (poteva chiedere a me dei chiarimenti se aveva qualche dubbio) è che io con molto dispiacere non mi sento più di venire alle corse del mercoledì a Ragnogna perché non voglio più avere niente a che fare con questa persona. Considerando che questo è solo l’ultimo dei meschini dispetti fatti senza alcun motivo dalla Delia, la scorsa estate aveva messo in giro le voci che Sonia aveva una relazione con un’altra (ndr. qui il messaggio di testo illeggibile viene scritto come segue in corsivo presumibilmente dalla Gori) persona, si vedevano nel Tagliamento a Cimano, ovviamente falsità che avevano però creato una difficilissima situazione tra me e Sonia, un po come aveva fatto con Maura e Nadia non molto tempo prima, mi sono rivolto ad un legale che ha fatto subito una lettera di diffida nei confronti della Delia Gori. Considerato che il certificato medico agonistico è risultato regolare, è molto probabile che seguirà una denuncia, al momento è tutto al vaglio dell’avvocato con le autorità giudiziarie” (Cfr. *screenshot* prodotto dalla Gori il 24 aprile 2023 alla Procura Federale).





Il 28 aprile 2023, il Consiglio direttivo della Mostrorun A.S.D. ha deciso di sospendere il Biasatti, in qualità di atleta e socio, come previsto dal R.G. F.I.D.A.L..

Il 31 maggio 2023, la Procura Federale ha notificato via p.e.c. al signor Biasatti l'atto di conclusione delle indagini con intendimento di deferimento per le violazioni ex. art. 6 Statuto federale; art. 1, 2, 13, R.G F.I.D.A.L.; art. 2 c.1, 2, 3 R.G. F.I.D.A.L.; art. 10 Codice di Comportamento Sportivo CONI. Aggravanti contestate: art. 9 lett. d), e), k) R.G. F.I.D.A.L.

Il 5 giugno 2023, il difensore di fiducia del Biasatti ha formulato alla Procura Federale istanza di accesso agli atti.

Il 19 giugno 2023, il signor Biasatti, attraverso il proprio legale, ha depositato alla Procura Federale richiesta di audizione.

Il 3 luglio 2023, la Procura Federale ha disposto l'audizione del signor Biasatti.

Nel corso dell'audizione, il Biasatti ha specificato di aver fatto parte del "Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma" fino a gennaio 2023 e di aver, in seguito, lasciato il gruppo per conflittualità con la signora Gori.

Lo stesso Biasatti ha, inoltre, precisato di praticare la corsa a livello agonistico da 25/30 anni e di essersi sempre avvalso dell'azienda Domus Medica per fare le visite mediche agonistiche fino al 2019.

Quest'ultimo ha dichiarato di non essersi sottoposto ad alcuna visita medica nel corso della stagione 2020/2021 a causa del Covid che aveva "bloccato il mondo delle corse e non si poteva partecipare" (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023, pag. 1).

Il Biasatti ha fornito poi un'improbabile spiegazione circa la presunta alterazione del certificato medico del 10 maggio 2022⁴.

⁴ "All'inizio del 2022 circa la Sig.ra Gori mi ha chiamato e mi ha chiesto se volevo partecipare ad una gara che si sarebbe tenuta in Toscana denominata "Chianti Classico Marathon". Io ho aderito a questa richiesta dicendo alla Gori che non ero in possesso del certificato medico, quindi che mi sarei dovuto recare per rinnovarlo. La Gori mi ha detto che c'era la possibilità di avere un nuovo certificato perché causa covid c'era la possibilità di una proroga, come avvenne anche con le patenti e con altri documenti di cui sono stati prorogate le scadenze; bastava fare una domanda alla Domus Medica e vedere cosa rispondevano. Io ho aderito a questa cosa. Successivamente, circa a fine maggio 2023 la Gori mi ha chiamato per dirmi di passare da lei per consegnarmi il certificato medico. Io e la mia compagna Sonia Romano siamo andati dalla Gori che mi ha consegnato una copia del certificato medico che è attualmente oggetto della segnalazione. Per quanto ne sappia è la Gori che ha richiesto l'estensione alla Domus Medica del mio certificato medico. Ho autorizzato la Gori a chiamare la Domus e chiedere l'estensione del mio certificato medico. Questo è ciò che mi è stato detto dalla Gori. Io non ho mai presentato richieste alla Domus. A fine maggio 2022 mi chiama la Gori per dirmi che aveva il certificato medico. A giugno c'era la manifestazione, e la Gori ci teneva ad avere un gruppo numeroso. Io non ho firmato alcuna delega alla Gori. Non mi sono mai chiesto con quale potere la Domus medica possa (a)vere inviato un



Il Biasatti ha riferito di aver interrotto i rapporti con la signora Gori e di aver abbandonato il “Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma” e di essersi iscritto da solo ad altre competizioni come, ad esempio, il “Trail del Cinghiale”.

Il Biasatti ha comunicato di essersi riavvicinato alla Gori nel gennaio 2023, tanto che ella gli aveva proposto di iscriversi alla *Jesolo Half Marathon 2023* “... e io ho detto che mi sarebbe piaciuto partecipare, pertanto lei mi ha iscritto insieme ad altre persone facenti parte del gruppo domenica in forma. Inoltre la Gori mi ha iscritto ad altre manifestazioni, usando lo stesso certificato (n.d.r. quello datato 10 maggio 2022 oggetto di contestazione) *sempre su mia autorizzazione*” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023, pag. 2).

Il Biasatti ha riferito di aver appreso dei problemi relativi al proprio certificato medico dopo la gara “Trail delle terre rosse”⁵.

Il Biasatti ha precisato di aver ricevuto successivamente, circa venti giorni dopo l’incontro presso la struttura medica, una telefonata da parte del signor Vizzutti ... *mi ha aggredito, mi ha detto che ero un falsario, che queste cose non andavano fatte. Alla fine, mi ha detto <<se mi dice che ha falsificato il certificato medico perché doveva fare una gara, perché non aveva possibilità economiche per rinnovarlo, io chiudo un occhio, altrimenti vado dai carabinieri e sporgo denuncia>>* Non ho mai ammesso quanto dichiara il Sig. Vizzutti del 13.03.2023 allegata in atti” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023, pagg. 2-3).

certificato medico che mi riguarda ad una terza persona quale la sig.ra Gori. Non so con che modalità la Domus Medica abbia trasmesso il nuovo certificato alla Sig.ra Gori. Il certificato medico è stato usato dalla Gori per iscrivermi alla “Chianti Classico Marathon”; la Gori ha usato per la prima volta questo certificato. La Gori mi ha consegnato una copia del certificato medico a fine maggio 2022. La Gori mi ha iscritto consegnando il certificato medico e la mia scheda Runcard che mi aveva chiesto tramite whatsapp. Inoltre, la Gori mi ha iscritti alla “Jesolo Half Marathon” sempre usando quel certificato. Mi ha anche iscritto alla mezza maratona in Croazia. Ogni volta ho autorizzato la Gori ad iscrivermi alle manifestazioni. Quando la Gori mi ha consegnato il certificato medico non l’ho neanche guardato; ho fatto una foto e l’ho inserito in una cartellina. Preciso che negli ultimi anni le iscrizioni avvengono mediante la consegna del cm per tramite di siti dedicati” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023 pag. 2).

⁵ “Successivamente alla partecipazione la Gori mi ha chiamato dicendo che c’erano stati dei problemi; ho chiamato l’organizzatore per chiedere chiarimenti, la persona che mi ha risposto, presumo il presidente, mi ha detto che non c’erano stati problemi. Non ricordo il nome della persona con cui ho parlato, ho trovato il numero su internet digitando il nome della manifestazione. Ho contattato la Gori tramite messaggio, dicendo che avevo saputo che non c’erano problemi. Lei mi ha risposto dicendomi di aver trasmesso il mio certificato alla Domus Medica perché secondo lei c’erano delle anomalie. Non sono più in possesso dei messaggi che mi sono scambiato con la Sig.ra Gori. La Gori mi ha detto di aver chiesto informazioni alla Domus Medica, che le aveva risposto di mettermi in contatto con il Sig. Vizzutti per chiarire la situazione. Abbiamo fissato un appuntamento per il giorno successivo. Mi sono recato presso la Domus Medica e il Vizzutti mi ha chiesto copia del certificato medico unitamente alla copia del documento di identità; secondo lui c’era stato un problema di validazione” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023 pag. 2).





Il Biasatti, successivamente, ha presentato alla Procura Federale una dichiarazione da lui sottoscritta in cui, oltre a ribadire quanto sostanzialmente affermato nell'audizione del 3 luglio 2023, negava l'alterazione del certificato medico oggetto di contestazione: *“Confermo pertanto di non aver mai alterato in nessun modo la certificazione che la Gori medesima mi ha messo a disposizione e che io ho utilizzato nella piena certezza e consapevolezza della autenticità dei certificati, giusta le spiegazioni che la Gori medesima mi aveva fornito”* (Cfr. dichiarazione del 3 luglio 2023 sottoscritta dal Biasatti).

Il 13 luglio 2023 la Procura Federale ha notificato via p.e.c. al signor Biasatti atto di deferimento per le violazioni ex. art. 6 Statuto federale; art. 1, 2, 13, R.G F.I.D.A.L.; art. 2 c. 1, 2, 3 R.G. F.I.D.A.L.; art. 10 Codice di Comportamento Sportivo CONI⁶.

La difesa dell'incolpato ha depositato al Tribunale Federale memoria difensiva in nome e per conto del suo assistito.

Nella memoria difensiva il Biasatti ha sostenuto di aver agito *“... nell'erroneo convincimento del regime di prorogatio al certificato ritualmente ottenuto, come peraltro vigente in altri ambiti.* (Cfr. memoria difensiva 12 settembre 2023, pag. 1).

In diritto, la difesa del Biasatti ritiene insussistenti i fatti qualificabili come illecito sportivo o frode sportiva, contestazione che avrebbe impedito il ricorso al rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti.

Secondo la difesa, non sussisterebbe il grave danno alla salute in quanto tale profilo avrebbe potuto indirizzarsi esclusivamente nei confronti di Biasatti e come tale non contemplabile quale danno.

Non sussiste altresì un illecito sportivo, nella misura in cui il tesserato non ha mai conseguito alcun vantaggio sportivo dalla partecipazione alle competizioni, né tanto meno ha posto a rischio la

-
- ⁶ per aver falsificato e prodotto documentazione medica necessaria per la partecipazione a manifestazioni FIDAL in spregio alle normative federali ed ai principi ordinari e di diritto sportivo
 - per aver partecipato alle seguenti manifestazioni senza regolare certificazione medica:
 - Venice Night Trail del 9 aprile 2022
 - Jesolo Moonlight Trail dell'11 giugno 2022
 - Cansiglio Run- Giro podistico Piana del Cansiglio del 20 giugno 2022
 - Trial del Cinghiale Palazzolo sul Senio del 3 novembre 2022
 - Trieste Urban Ecomarathon dell'8 gennaio 2023
 - per aver ingannato il Presidente della Mostrorun A.S.D., signor Patriarca, la signora Delia Gori, tutti gli organizzatori delle citate manifestazioni e la FIDAL cui lo stesso è tesserato, creando un gravissimo danno potenziale alla salute delle persone e un danno all'immagine della Federazione di tutti i suoi affiliati;
 - per avere diffamato la Presidente signora Delia Gori.

Al Bisatti sono inoltre state contestate le aggravanti ex art. 9, lett. d), e), k), R.G. FIDAL.



regolarità delle competizioni stesse. Il Biasatti non mai ha coltivato alcuno spirito agonistico nella pratica sportiva, necessitandogli il tesseramento al solo fine di poter partecipare ad alcune, poche, gare nel più fitto calendario di competizioni amatoriali.

L'essenza dell'attività sportiva del Biasatti è concentrata a fini solidaristici, in quanto accompagna soggetti deboli e portatori di handicap ovvero amatoriali e comunque mai competitivi.

Secondo la difesa dell'incolpato, la nozione di illecito colliderebbe con il riferimento a concetti quali *“alterazione della prestazione sportiva”* ovvero *“influenza sulla regolarità della gara”*, non avendo mai ottenuto, lo si ripete, il Biasatti, alcun vantaggio dalla partecipazione alle tre competizioni indicate.

A tal fine, la difesa del Biasatti allega alla propria memoria difensiva alcuni reperti fotografici e filmati a testimonianza di quanto sostenuto; oltre a una attestazione dell'iscrizione dello stesso alla *“177K-Carnica ultra trail”*, manifestazione in cui il Biasatti avrebbe accompagnato un soggetto disabile.

Inoltre, la difesa avversaria sottolinea, nella propria memoria, che delle cinque partecipazioni contestate al Biasatti la prima, e cioè la *Venice Night Trail* del 9 aprile 2022, non può rientrare nel capo di incolpazione poiché il certificato medico contestato è datato 10 maggio 2023 e quindi non avrebbe potuto coprire un evento verificatosi precedentemente alla propria emissione.

Peraltro, secondo il difensore del Biasatti, la *Venice Night Trail* non rientra nemmeno nelle competizioni agonistiche sotto egida F.I.D.A.L. richiedenti il certificato di idoneità agonistica.

Circa il danno di immagine che il Biasatti avrebbe arrecato alla Federazione, la difesa dell'incolpato ne sostiene l'insussistenza poiché il caso in questione non ha avuto alcuna risonanza, né in ambito locale né tanto meno in quello nazionale.

Circa la condotta diffamatoria nei confronti della signora Gori, la difesa dell'incolpato ritiene che tale condotta non sia riconducibile ad un illecito sportivo, trattandosi di una violazione disciplinare che concerne un tesserato, che mai può essere considerata come un'alterazione o una frode nell'ambito della competizione.

La difesa del Biasatti precisa, altresì, che durante tutta la vicenda, l'odierno incolpato non ha mai attribuito in modo diretto la falsità del certificato alla Gori, limitandosi soltanto a sostenere di averlo avuto dalla stessa.



La difesa dell'incolpato, infine, ha posto all'attenzione del Collegio lo *screenshot* del messaggio inviato in allora dal Biasatti alla Gori, con il quale il primo si sarebbe scusato circa gli accadimenti percorsi, presentando le più ampie e incondizionate scuse alla tesserata.

La difesa dell'incolpato richiede al Tribunale Federale una *“rivisitazione della vicenda per verificare la rispondenza di responsabilità di Biasatti alla luce delle contestazioni e ciò al fine di pervenire ad un giudizio equilibrato e rispondente in termini sanzionatori alla condotta contestata.”* (Cfr. memoria difensiva 12 settembre 2023, pag. 2).

Infine, la difesa richiede al Tribunale Federale di valutare, ai fini sanzionatori, l'incensuratezza del tesserato che in tutti gli anni di appartenenza alla Federazione si è sempre comportato in maniera conforme ai principi di lealtà, probità e correttezza.

A seguito del deferimento il 20 settembre 2023, si è tenuta l'udienza avanti al Tribunale Federale per decidere in ordine al procedimento a carico del tesserato.

All'udienza era presente la Procura Federale ma non l'incolpato né il suo difensore.

La Procura Federale ha formalizzato brevi repliche alla memoria difensiva già depositata dal difensore del Biasatti.

In particolare, la Procura Federale ha precisato che l'accordo di un'applicazione congiunta di sanzione è previsto dall'art. 42 del R.G. F.I.D.A.L. come una mera facoltà e non come un obbligo.

Inoltre, ha altresì precisato di aver tenuto conto dei comportamenti disciplinari del Biasatti, tra cui la manomissione del certificato medico – che ha anche rilevanza penale ai sensi dell'art. 482 c.p. - e le dichiarazioni dello stesso rese nell'audizione del 3 luglio 2023, in cui ha indicato terzi (signora Gori e l'Amministratore Delegato della Domus Medica) quali effettivi colpevoli della condotta a lui contestata.

Sul mancato danno alla salute arrecato a terzi, la Procura Federale ha precisato in udienza che il danno alla salute si configura in capo al soggetto deferito, tesserato F.I.D.A.L., con possibili ripercussioni e responsabilità che si sarebbero potuto configurare nei confronti degli organizzatori delle competizioni e al Presidente della propria società di appartenenza.

Per la Procura Federale, inoltre, non possono trovare accoglimento né le scuse formalizzate dal Biasatti alla Gori nella memoria difensiva, ma non provate, né la ritardata consapevolezza da parte dell'incolpato della propria condotta, così come espressa nella stessa memoria (Cfr. Verbale udienza 20 settembre 2023).



Ciò precisato, la Procura Federale ha richiesto l'applicazione nei confronti del Biasatti della sanzione di mesi 6 (sei) di squalifica ex art. 5 c. 5, R.G. F.I.D.A.L., aumentati di un terzo per le aggravanti contestate di cui all'art. 9 lett. d), e), k) R.G. F.I.D.A.L..

Per completezza, si dà atto che, nel corso dell'udienza, alle ore 15.35 del 20 settembre 2023, il difensore del Biasatti ha inviato comunicazione via e-mail con la quale avvisava il Tribunale Federale di non poter presenziare a causa di un impedimento. Tale e-mail è, ovviamente, pervenuta all'attenzione del Tribunale Federale a udienza ormai terminata.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, a scioglimento della propria riserva, analizzata la documentazione in atti ritiene che il signor Biasatti si sia reso responsabile degli addebiti a lui ascritti.

1. Circa l'alterazione del certificato medico datato 10 maggio 2022.

Risulta evidente l'alterazione del certificato medico, datato 10 maggio 2022, a firma del Dottor Luca Mascitelli e rilasciato dalla Domus Medica. In particolare, quanto affermato dal Biasatti nel corso dell'audizione del 3 luglio 2023 appare poco credibile.

Quest'ultimo, infatti, ha negato di aver alterato il certificato medico oggetto di contestazione, adducendo motivazioni che non possono essere considerate attendibili da questo Tribunale.

Dapprima, ha affermato di aver ricevuto direttamente dalla Gori il proprio certificato medico, dopo che lei gli aveva detto che c'era la possibilità di avere un nuovo certificato medico perché "... *causa covid c'era la possibilità di una proroga*" e che bastava farne richiesta alla Domus Medica.

Successivamente, ha affermato di aver ricevuto dalla Gori il certificato medico, all'incirca a fine maggio 2022, pur non avendo mai conferito una delega alla stessa per richiedere la proroga alla Domus Medica.

Non si comprende, quindi, come la Gori possa aver ottenuto, in assenza di una delega scritta, la trasmissione del certificato medico del Biasatti oppure l'ottenimento della proroga del certificato medico dello stesso.

Nella propria memoria difensiva 12 settembre 2023, il Biasatti afferma di aver agito "... *nell'erroneo convincimento del regime di prorogatio al certificato ritualmente ottenuto, come peraltro vigente in altri ambiti*".

Non vi è altra spiegazione in merito alla palese alterazione della data del certificato contestato.

L'affermazione lascia aperte due ipotesi:



1. è il Biasatti che ha agito alterando il proprio certificato medico nell'erroneo convincimento del regime di *prorogatio*;

2. il Biasatti ha ricevuto da terzi il proprio certificato medico già alterato e non si è posto alcuna domanda nell'erroneo convincimento del regime di *prorogatio* del certificato.

La seconda strada getterebbe ombre sia sulla Gori sia sul Vizzuti, legale rappresentante della Domus Medica. Questa ipotesi appare non percorribile per due ragioni.

In primo luogo, se la Gori avesse alterato il certificato medico del Biasatti non avrebbe certo segnalato il problema con ben tre comunicazioni via e-mail al Presidente della Mostrorun A.S.D.. Né si sarebbe attivata in prima persona per ottenere chiarimenti in merito.

In secondo luogo, se fosse stato il Vizzuti - o il Dottor Luca Mascitelli - ad alterare il certificato medico del Biasatti – e non si comprende per quale motivo avrebbe dovuto farlo – il primo non avrebbe reagito certo in malo modo nei confronti del Biasatti.

Ed è lo stesso Biasatti a riferire il contenuto della telefonata intercorsa con il signor Vizzuti⁷.

Inoltre, è stato lo stesso Vizzuti a comunicare via e-mail alla signora Gori, il 3 marzo 2023, che il certificato del Biasatti non era mai stato rilasciato dalla Domus Medica e di averlo diffidato dall'utilizzo⁸.

Alla luce di ciò, le argomentazioni difensive dell'incolpato appaiono contraddittorie e insufficienti per chiarire la sua posizione.

Né dall'audizione né dalla memoria difensiva emerge una plausibile spiegazione circa l'alterazione del certificato medico del 10 maggio 2022.

La condotta ascritta al Biasatti rientra in pieno nella definizione di illecito sportivo di cui all'art. 2 c. 2 del R.G. F.I.D.A.L..

Lo stesso, infatti, ha alterato materialmente e dolosamente il proprio certificato medico, datato 10 maggio 2022, a firma del Dottor Luca Mascitelli, e rilasciato dalla struttura Domus Medica e l'ha

⁷ “... mi ha aggredito, mi ha detto che ero un falsario, che queste cose non andavano fatte. Alla fine, mi ha detto <<se mi dice che ha falsificato il certificato medico perché doveva fare una gara, perché non aveva possibilità economiche per rinnovarlo, io chiudo un occhio, altrimenti vado dai carabinieri e sporgo denuncia>> Non ho mai ammesso quanto dichiara il Sig. Vizzuti del 13 marzo 2023 allegata in atti” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023 pagg. 2-3).

⁸. “... abbiamo verificato la validità e la correttezza del certificato agonistico presentatovi dal Sig. Biasatti Alessandro e rilasciato da Domus Medica Group. Con la presente siamo a comunicare che l'idoneità non è valida in quanto il Sig. Biasatti Alessandro non risulta essersi presentato in tale data (ndr. 10 maggio 2022) per effettuare la visita medico sportiva né risultano ricevute di pagamento; di conseguenza il certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica non è mai stato rilasciato dalla Scrivente. Vi informiamo inoltre che abbiamo diffidato il Sig. Biasatti dall'utilizzo di tale certificato”(Cfr. comunicazione via e-mail del 3 marzo 2023).



utilizzato – poiché era condizione necessaria - per iscriversi e partecipare a diverse competizioni sportive F.I.D.A.L. tra cui:

- *Jesolo Moonlight Trail* dell'11 giugno 2022;
- *Cansiglio Run - Giro podistico Piana del Cansiglio* del 20 giugno 2022;
- *Trial del Cinghiale Palazzolo sul Senio* del 3 novembre 2022;
- *Trieste Urban Ecomarathon* dell'8 gennaio 2023.

Il Tribunale ritiene che delle cinque partecipazioni contestate al Biasatti la prima- e cioè la *Venice Night Trail* del 9 aprile 2022 - non possa essere contestata all'incolpato, come correttamente sostenuto dal difensore nella memoria del 12 settembre 2023, in quanto la competizione si è svolta il 9 aprile 2022, circa un mese prima dalla data riportata sul certificato alterato (10 maggio 2022). Il predetto certificato, infatti, non avrebbe potuto essere utilizzato per partecipare ad una competizione svoltasi circa un mese prima dalla sua emissione. Tuttavia, tenuto conto che il certificato contraffatto ha data successiva alla gara, di fatto il Biasatti avrebbe corso senza neppure l'apparenza di un certificato valido. Si segnala, quindi, alla Procura Federale il possibile illecito in capo allo stesso Biasatti e all'A.S.D. che non avrebbe effettuato il relativo controllo.

Il Biasatti non avrebbe potuto partecipare alle menzionate competizioni senza un certificato medico valido.

Questi, così operando, ha tratto in inganno: i) il Presidente della Mostrorun A.S.D., Patriarca, ii) la signora Delia Gori – la prima ad essersi accorta di una possibile alterazione del certificato medico –, iii) nonché tutti gli organizzatori delle citate manifestazioni e la stessa Federazione, presso cui lo stesso è tesserato, contravvenendo ai principi di lealtà, probità e correttezza, fondamentali all'interno dell'ordinamento sportivo e iv) il Dottor Luca Mascitelli, la cui firma è riportata sul certificato contestato.

La disciplina della certificazione medica per l'esercizio dell'attività sportiva agonistica è contenuta nel Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982. Il Decreto attribuisce alle singole Federazioni Sportive Nazionali e agli enti riconosciuti dal C.O.N.I. il compito di qualificare come agonistiche le singole attività sportive.

Il certificato medico è un atto scritto di carattere medico legale, avente valore giuridico, in quanto attesta fatti la cui dimostrazione può avere rilevanza giuridica e/o amministrativa nell'ambito giuridico nel quale il certificato è richiesto (ad esempio per la pratica dell'attività sportiva).



Il certificato medico agonistico può essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport, i quali agiscono in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

La visita medica sportiva, inoltre, si svolge secondo un protocollo nazionale definito dal Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982 e varia a seconda delle diverse discipline sportive.

Oltretutto, il certificato viene consegnato direttamente all'interessato o a un suo legale rappresentante espressamente incaricato e indicato a mezzo di delega scritta. Ciò perché deve risultare chiara la volontà del paziente di affidare a terzi la potestà di ricevere un documento attestante fatti di rilevanza personale.

È poco credibile quindi la linea difensiva del Biasatti quando afferma che la Gori avrebbe richiesto l'estensione del certificato medico senza alcuna delega scritta⁹.

Tra i dati fondamentali che devono essere riportati nel certificato medico, oltre a quelli idonei ad individuare con chiarezza il beneficiario (dati anagrafici), vi è la data della certificazione.

La data è elemento indispensabile per la validità del documento in quanto delimita il periodo di utilizzabilità nel tempo del certificato.

Tanto che l'assenza di data implica nullità dell'atto, mentre la sua alterazione rileva a livello penale attraverso le fattispecie di falso ideologico (479 c.p.) e falsità materiale commessa dal privato (482 c.p.).

In Italia, per quanto riguarda l'attività sportiva, occorre far riferimento alla L. n. 98/2013, che ha sancito l'obbligo di certificazione per l'attività ludico-motoria e amatoriale e l'obbligo di elettrocardiogramma per l'attività sportiva non agonistica e, come sopra menzionato, al Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1982.

In Italia, in ambito sportivo, la certificazione è indispensabile e obbligatoria indipendentemente dal livello dell'attività sportiva (agonistico, non agonistico, ludico-motorio), in quanto è posta a tutela del singolo soggetto che nella stessa attività sportiva è esposto a rischi per la propria salute.

Alterare un certificato medico è condotta di particolare gravità, sia perché, lo si ripete, espone il soggetto beneficiario del certificato a rischi per la propria salute (può trovarsi in condizione di non poter svolgere un determinato sport o di non poter partecipare ad una determinata competizione

⁹ “...Per quanto ne sappia è la Gori che ha richiesto l'estensione alla Domus Medica del mio certificato medico. Ho autorizzato la Gori a chiamare la Domus e chiedere l'estensione del mio certificato medico. Questo è ciò che mi è stato detto dalla Gori. Io non ho mai presentato richieste alla Domus. A fine maggio 2022 mi chiama la Gori per dirmi che aveva il certificato medico. A giugno. c'era la manifestazione e la Gori ci teneva ad avere un gruppo numeroso. Io non ho firmato alcuna delega alla Gori” (Cfr. verbale audizione Biasatti 3 luglio 2023 pag. 2).





sportiva) sia perché può esporre i soggetti organizzatori degli eventi a responsabilità civile e/o penale, in caso di infortunio, senza tralasciare gli aspetti assicurativi.

Per questi motivi, la violazione disciplinare a carico del Biasatti risulta quindi pacifica e provata.

2. Circa la diffamazione nei confronti della signora Gori.

Il Biasatti ha altresì tenuto un comportamento scorretto nei confronti della signora Gori, screditandola e diffamandola attraverso una lunga comunicazione scritta dallo stesso nel gruppo *WhatsApp* denominata “CORIDORS SCJARS”, in cui la stessa Gori non era presente, ma in cui vi erano tesserati dalla predetta conosciuti.

La condotta del Biasatti è risultata essere particolarmente riprovevole, in quanto mirava a screditare la Gori sia come persona, attribuendole maldicenze infondate e inesistenti, come quella che segue tratta dallo *screenshot* fornito alla Procura dalla Gori (*... la scorsa estate aveva messo in giro le voci che Sonia aveva una relazione con un'altra persona, si vedevano nel Tagliamento a Cimano, ovviamente falsità che avevano però creato una difficilissima situazione tra me e Sonia, un po' come aveva fatto con Maura e Nadia non molto tempo prima...*) sia come Presidente della Associazione Sportiva “Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma”, riportando circostanze non veritiere [in particolare che la Gori avrebbe scritto che gli organizzatori del *Trail di Montello* avevano richiesto una verifica di un suo certificato medico e che questi gli avrebbero risposto che “*tutto questo sopra era una balla*” (Cfr. *screenshot* prodotto dalla Gori il 24 aprile 2023 alla Procura Federale)].

La condotta del Biasatti aveva come scopo quello di screditare la Gori che, diligentemente, si era accorta di un'anomalia sul certificato medico del predetto e si stava adoperando, anche nell'interesse del Biasatti, per ottenere dei chiarimenti in merito. Si rammenta che il Tribunale in più circostanze (Cfr. Prot. n. 04/2017 TF; 23/2018 TF; 43/2018 TF) ha stigmatizzato l'utilizzo improprio dei social e comunque del *web* – nozione in cui si ritiene di collocare anche l'utilizzo delle applicazioni di messaggistica istantanea quale *WhatsApp* - ritendendo che il web 2.0 non possa e non debba essere considerato una zona franca del diritto, bensì come uno degli ambiti nei quali l'individuo svolge la sua personalità e necessita di una disciplina idonea ad attuare le tutele previste dall'ordinamento.

In particolare, l'art. 2 c. 1 del R.G. F.I.D.A.L. tipizza i concetti di lealtà, probità e correttezza sportiva. Tutti coloro che fanno parte, in virtù del tesseramento, della Federazione sono obbligati a rispettare questi principi che rappresentano il fondamento della giustizia sportiva.

Questo Tribunale si è già espresso in merito, ritenendo che questi principi impongano ai tesserati di una Federazione di tenere un comportamento di qualità superiore rispetto alla mera diligenza del buon



padre di famiglia, prevista dal diritto ordinario, obbligandosi in modo più rigoroso al rispetto dei principi che regolano il mondo sportivo.

La condotta del Biasatti appare colpevole sia dal punto di vista oggettivo sia soggettivo.

Questi ha agito con dolo, riportando in un gruppo *WhatsApp*, in cui non era presente la signora Gori, circostanze non veritiere e screditanti la stessa, anch'essa tesserata F.I.D.A.L., e Presidente della Associazione Sportiva "*Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma*".

Nella memoria difensiva depositata dal difensore del Biasatti, si legge che non era intenzione di quest'ultimo diffamare in modo alcuno la tesserata Gori (Cfr. memoria difensiva 12 settembre 2023, pag. 1). Alla memoria è allegato uno *screenshot* non datato (e da cui non è possibile risalire alla data) che il Biasatti avrebbe inviato alla Gori "... *in allora*". In questo scritto, il Bisatti fa ammenda circa gli accadimenti percorsi e porge le più ampie e incondizionate scuse alla tesserata Gori (Cfr. memoria difensiva 12 settembre 2023, pag. 2).

Il tono e il contenuto del messaggio che il Bisatti avrebbe inoltrato alla Gori "... *in allora*" stride con quanto affermato dallo stesso nel messaggio diffamatorio scritto nel gruppo *WhatsApp* "*CORIDORS SCJARS*". Il messaggio, quindi, sembra essere strumentale a ottenere benefici nel presente procedimento disciplinare in termini di sanzione.

Non si può nemmeno affermare che il messaggio inviato dal Biasatti nel gruppo *WhatsApp* "*CORIDORS SCJARS*" fosse una critica, seppur dura ma lecita, nei confronti dell'operato della signora Gori. Il diritto di critica per avere efficacia scriminante deve rispettare i requisiti della continenza espressiva e della verità. La condotta tenuta dal Biasatti travalica i limiti che perimetrano il corretto e legittimo esercizio del diritto di critica.

Quest'ultimo, piuttosto, si dilunga nello sminuire gratuitamente la professionalità della tesserata Gori, riportando, inoltre, maldicenze prive di riscontri, al solo scopo di screditare agli occhi di terzi la persona della Gori.

Per questi motivi, la violazione disciplinare risulta quindi pacifica e provata.

3. Circa l'alterazione del certificato medico di un atleta da parte del Biasatti

Il Tribunale rileva, dopo un'attenta lettura degli atti, che il Biasatti avrebbe alterato oltre al proprio certificato medico oggetto di contestazione anche quello di un atleta tesserato per l'Associazione Sportiva "*Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma*", di cui la Gori è Presidente.

Tale circostanza emergerebbe dall'audizione resa dalla Gori avanti alla Procura Federale F.I.D.A.L. il 24 aprile 2023.



Si riportano letteralmente le parole pronunciate dalla Gori così come riportate a pag.1 del verbale dell'audizione <<*Uno dei miei atleti, amico del Biasatti, mi ha detto “ il Biasatti mi ha chiesto il certificato e due tre giorni dopo me lo ha riportato dicendomi che aveva risolto il problema della visita, perché me lo aveva modificato” Questo atleta ovviamente non l'ha utilizzato. Questa era un'ulteriore conferma.*>> (Cfr. verbale audizione Gori 24 aprile 2023, pag. 1).

La Gori non ha menzionato il nome di questo terzo soggetto che quindi è rimasto anonimo.

Se questo fatto venisse confermato aggraverebbe la posizione del Biasatti che dovrebbe rispondere a livello disciplinare anche per l'alterazione del certificato medico di terzi, salva l'eventuale responsabilità anche del beneficiario dell'alterazione.

Il Tribunale invita la Procura Federale ad approfondire questo aspetto.

Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale, come sopra composto, ritiene quindi che il signor Biasatti si sia reso responsabile delle violazioni a lui contestate. Per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, l'art. 7 del R.G. F.I.D.A.L. prevede che *“l'Organo di Giustizia, nel determinare in concreto la sanzione, deve tenere conto della gravità della violazione, desumendola da ogni elemento di valutazione acquisito agli atti del procedimento ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento psicologico. Tiene altresì conto dei motivi che hanno condotto alla violazione, della condotta tenuta dal deferito nel passato, nonché di quella antecedente e susseguente la violazione”*.

La sanzione, seppur rigorosa, dovrà comunque rispettare il principio di ragionevolezza e proporzionalità.

In tale ottica, il Tribunale non può non tenere in considerazione la condotta complessiva tenuta dal deferito in ordine alle violazioni disciplinari contestate.

Oltretutto

- la gravità dell'aver alterato il certificato medico rilasciato da un pubblico ufficiale;
- la contraddittorietà delle argomentazioni difensive del Biasatti nel corso del procedimento in ordine all'alterazione del documento (questi dapprima ha negato l'alterazione del certificato medico gettando ombre sul comportamento della Gori e del medico della Domus Medica, successivamente ha dichiarato di aver agito *“... nell'erroneo convincimento del regime di prorogatio al certificato ritualmente ottenuto, come peraltro vigente in altri ambiti”*);
- la condotta diffamatoria tenuta dal deferito nei confronti della tesserata Gori;



non consentono al Tribunale di poter considerare e valutare la concessione delle attenuanti generiche.

4.Circa le aggravati contestate.

La Procura Federale ha contestato al Biasatti le circostanze aggravanti di cui all'art.9 lett. d), e), k), R.G. F.I.D.A.L..

Per quanto riguarda l'aggravante di cui all'art. 9 lett. d) *“l'aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione”*, il Tribunale Federale ritiene, allo stato, la circostanza non provata.

Secondo quanto emergerebbe dall'audizione resa dalla Gori avanti alla Procura Federale del 24 aprile 2023, non è dato comprendere se il Biasatti abbia effettivamente indotto un atleta, appartenente all'Associazione Sportiva *“Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma”*, di cui la Gori è Presidente, a violare le norme.

La Gori, infatti, si è limitata a richiamare questa circostanza senza riferire alcun particolare in ordine all'identità dell'atleta coinvolto che avrebbe potenzialmente beneficiato della condotta del Biasatti.

Né in ogni caso sussisterebbe alcuna prova che tale atleta abbia utilizzato il certificato in questione.

Esortando la Procura Federale ad ulteriori approfondimenti, questo Tribunale ritiene, allo stato, di non poter contestare, quindi, al Biasatti l'aggravante di cui all'art. 9 lett. d) R.G. F.I.D.A.L..

Per valutare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 9 lett. e), *“l'aver agito per motivi abietti o futili”*, occorre analizzare l'art. 61 n. 1 c.p..

Per *“motivo”* si intende l'antecedente psichico della condotta, ovvero l'impulso, l'istinto o il sentimento che hanno indotto l'individuo a delinquere.

È **abietto** il motivo turpe, spregevole, che rileva nell'agente un tale grado di perversità da suscitare un senso di ripugnanza nella persona di media moralità.

È **futile** il motivo che è del tutto sproporzionato alla entità del reato commesso, secondo la valutazione media.

Alla luce di ciò, il Tribunale ritiene applicabile la circostanza aggravante in esame in relazione all'elemento della futilità dei motivi che hanno portato il Biasatti ad alterare il certificato medico e a tenere una condotta diffamatoria nei confronti della Gori.

Il Biasatti, infatti, ha alterato la data del proprio certificato medico al fine di partecipare a eventi sportivi che richiedevano la presentazione di un certificato medico valido come condizione indispensabile.



Questi ha tenuto una condotta gravissima, anche in considerazione della funzione di pubblico ufficiale o impiegato di pubblico servizio rivestita dal medico certificatore e sproporzionata rispetto al motivo che l'ha indotto ad attuarla, cioè quello di evitare un controllo sanitario e/o una spesa per sostenere la visita medica specialistica.

L'aggravante in esame si ritiene applicabile anche per la condotta diffamatoria tenuta dal Biasatti nei confronti della Gori.

La condotta del Biasatti aveva come unico scopo quello di screditare la Gori, la quale si era accorta di un'anomalia nel certificato medico e si stava adoperando per ottenere dei chiarimenti in merito.

La condotta del Biasatti, particolarmente riprovevole, mirava unicamente a screditare la Gori sia come persona sia come Presidente della Associazione Sportiva "Gruppo Sportivo FIASP Domenica in forma", riferendo circostanze non veritiere all'interno del gruppo WhatsApp "CORIDORS SCJARS", in cui la stessa non era presente ma vi erano tesserati dalla medesima conosciuti.

Risulta applicabile al caso di specie anche l'aggravante contestata di cui all'art. 9 lett. k) R.G. F.I.D.A.L., e cioè *"l'aver commesso l'illecito per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio"*.

È chiaro che il Biasatti abbia agito unicamente per conseguire un vantaggio personale.

Quest'ultimo, infatti, alterando il certificato medico, datato 10 maggio 2022 e rilasciato dalla struttura Domus Medica, ha potuto iscriversi a competizioni sportive che prevedevano come indispensabile la presentazione di un valido certificato medico sportivo.

Ancor più grave il fatto che il Biasatti si sia attribuito, mediante l'alterazione della data del proprio certificato medico, un'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'anno 2023, senza aver effettuato un'effettiva visita medica specialistica, che, avrebbe potuto rivelare, ad esempio, un'inidoneità a partecipare alle competizioni sportive.

Per questi motivi, si ritiene congrua la sanzione richiesta dalla Procura Federale, determinata in mesi sei di sospensione, oltre un terzo per il riconoscimento delle aggravanti di cui all'art. 9 lett. e) e k) R.G. F.I.D.A.L. (e, quindi, per complessivi mesi otto), con l'esclusione dell'aggravante della lett. d) allo stato non provata.

P.O.M



FEDERAZIONE ITALIANA
DI ATLETICA LEGGERA

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 48 R.G. F.I.D.A.L., applica al signor **ALESSANDRO BIASATTI** (tess. n. FE021340- Runcard RR185978) la **sospensione di mesi 8 (otto)** ai sensi dell'art. 5.c. 5 R.G. F.I.D.A.L. a decorrere dalla notifica della presente.

Il Tribunale rimette gli atti alla Procura Federale per la verifica di ulteriori violazioni disciplinari emerse nel procedimento e in relazione a terzi soggetti coinvolti e rimasti sconosciuti.

INCARICA

la Segreteria degli Organi di Giustizia affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione al Deferito e all'Ufficio del Procuratore Federale, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 31 ottobre 2022

PRESIDENTE RELATORE: Avv. Fabio Iudica

COMPONENTE: Avv. Stefano Feltrin

COMPONENTE: Avv. Gianpiero Orsino